

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2813

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

*Presentato il 13 gennaio 2015*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La riforma proposta con il presente disegno di legge trova fondamento nell'unanime riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

La modifica di questo settore del codice di procedura penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della

ratifica di molte convenzioni internazionali, che in anni recenti hanno dato il segno di una sempre maggiore volontà di cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminali.

Appare opportuno, in chiave di semplificazione, introdurre regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte dell'Unione europea, che andranno distinte dalla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea.

La ricognizione del quadro normativo vigente e delle prassi applicative conduce a ritenere che il sistema italiano di disciplina delle rogatorie cosiddette passive, e cioè

dell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove, sia troppo oneroso.

Occorre valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti.

Dovrà essere eliminato il preventivo vaglio della Corte di cassazione sulla competenza, che ha provocato un ulteriore, pesante quanto non necessario rallentamento delle relative procedure.

Un'altra criticità è la difficoltà, per un giudice come la corte di appello, di governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi.

Va dunque privilegiato un modello di soluzioni differenziate, in grado di garantire la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria nell'area circoscritta dall'efficacia degli accordi internazionali stipulati tra Stati membri dell'Unione europea, pur conservando in capo al Ministro della giustizia una funzione di filtro.

Occorre poi porre mano alla riforma dell'estradizione.

Sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all'estero senza garanzia giurisdizionale (salvo considerare l'esigenza di disciplinare procedure semplificate in caso di consenso dell'avente diritto), la proposta di riforma muove dalla riconosciuta esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri.

Nel quadro di una più generale manovra di semplificazione e di accelerazione della relativa procedura, ma anche di rafforzamento delle garanzie difensive, va modificata la sequenza procedimentale dell'estradizione per l'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione di elementi informativi, nel

rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.

Vi è poi necessità che il codice di rito appresti un nucleo comune di fondamentali regole procedurali, in sé coerenti con le regole accolte nel sistema di cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e destinate ad applicarsi salvo il caso di espressa e successiva deroga legislativa.

Le modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale rispondono invece all'esigenza di colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il disegno di legge si avvale dei risultati della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto del Ministro della giustizia 26 luglio 2006 e presieduta dal professor Giuseppe Riccio, ordinario di procedura penale presso l'università degli studi « Federico II » di Napoli. Ha tenuto altresì conto dei lavori svolti dalla Commissione ministeriale di studio incaricata di provvedere allo studio e alla redazione di schemi di testi normativi per l'adeguamento della normativa vigente agli atti internazionali concernenti l'Italia in materia processuale penale, nonché allo studio dei necessari aggiornamenti del libro XI del codice di procedura penale, istituita con decreto ministeriale 30 luglio 1999 e presieduta dal dottor Giuseppe La Greca, consigliere della Corte di cassazione.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

#### Articolo 1.

##### *Principi generali in materia di assistenza giudiziaria.*

L'articolo 1 si occupa della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1.

Al comma 1, lettera *a*), numero 1), vengono esplicitati gli ambiti del potere d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si prevede che tale potere possa essere esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea.

Più in generale, ai sensi dei numeri 2), 3) e 4), si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, negli altri casi, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato. Si è, in particolare, previsto, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e di questa medesima corte. Nella prospettiva appena delineata, si elimina l'appesantimento costituito dall'ulteriore fase processuale presso la Corte di cassazione, finalizzata all'individuazione dell'organo competente, in caso di atti da compiersi in diversi distretti giudiziari. Si è dunque previsto che dovranno essere individuati criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti che devono essere compiuti in distretti diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti.

Ulteriori previsioni dovranno riguardare la possibilità di autorizzare rappre-

sentanti ed esperti dell'autorità richiedente ad assistere alle attività da compiersi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea [numero 5)], e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza [numero 6)].

Un ulteriore ambito di intervento viene individuato al numero 7), che estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre al numero 8) vi è la delega per la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica.

Le previsioni di cui ai numeri 9), 10) e 11) riguardano la possibilità di costituire squadre investigative comuni, mentre quella indicata al numero 12) concerne l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera.

Al numero 13) vi è la delega a prevedere una forma specifica di assistenza giudiziaria, che riguarda le procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi.

#### *Principi in materia di estradizione.*

Il disegno di legge mira a differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri.

Alla prima, ai sensi del comma 1, lettera *b*), numero 1), è affidato il vaglio del complesso delle circostanze fattuali riconducibili alla sfera delle valutazioni tipicamente politiche riferite all'incidenza dell'estradizione su interessi essenziali dello Stato, *in primis* di quello della sicurezza della Repubblica.

In materia di estradizione dall'estero, vi è l'esplicita attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, finalizzato alla tutela di interessi supremi della Repubblica.

Quanto alla garanzia della specialità dell'extradizione — principio di diritto internazionale che non consente allo Stato richiedente di processare e di punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione — al numero 4) si prevede l'irrevocabilità del potere di rinuncia, salvo che intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia, in conformità al principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 11971 del 29 novembre 2007.

In secondo luogo, si introduce una regolazione degli effetti processuali del principio di specialità, in grado di coniugare la massima portata espansiva di quella fondamentale garanzia di civiltà giuridica con l'esigenza di pienezza dell'esercizio della funzione giurisdizionale nella misura compatibile con l'attuazione del medesimo principio.

In particolare, ai sensi del numero 8), si prevede che, sul versante passivo, il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, così aprendosi la strada all'assunzione non soltanto di prove urgenti e comunque non rinviabili, ma anche di quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'idea della specialità come causa di sospensione assicura, inoltre, il vantaggio di potersi applicare coerentemente sia al processo che all'esecuzione della pena, nonché quello di determinare la sospensione della prescrizione senza bisogno di adottare misure per interromperne il decorso.

Obiettive istanze di equità impongono, infine, di prevedere il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione e la riparazione per l'ingiusta detenzione

subita all'estero a fini estradizionali [numeri 6) e 9)].

*Principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.*

La delega sulla materia, prevista dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non comporta rilevanti modificazioni, poiché considera, da un lato, gli effetti dell'attrazione nella sfera di disciplina dell'assistenza giudiziaria delle attività prodomiche all'esecuzione di provvedimenti di confisca all'estero ovvero nel territorio dello Stato e dell'erosione applicativa delle tradizionali regole codicistiche che può prefigurarsi nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea; dall'altro lato, le obiettive istanze di semplificazione del procedimento di esecuzione delle sentenze italiane all'estero, rivelate dalle ancora limitate esperienze applicative fin qui formatesi in forza di specifici accordi bilaterali (come quello del 2002 fra l'Italia e l'Albania).

Inoltre, sull'applicazione della relativa disciplina sono destinate a riflettersi le scelte che sul piano della riforma del sistema di diritto penale sostanziale devono compiersi quanto all'individuazione dei fini da considerare obbligatoriamente per l'attivazione di una procedura di riconoscimento, nonché una più generale opzione di valorizzazione del ruolo di concentrazione informativa tipicamente da affidare all'autorità amministrativa centrale.

*Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il nucleo fondamentale di disciplina è individuato dallo scopo di assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo alla produzione normativa finalizzata all'adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti (in materia di esecuzione di ordini di blocco di beni e di sequestro

probatorio, di ordini di confisca di beni, strumenti e proventi del reato, di provvedimenti di imposizione di sanzioni pecuniarie) e a quelli relativi all'ordine europeo di indagine penale, previsto dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.

La disciplina codicistica, con riferimento all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, è stata completata dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che ha recepito la decisione quadro 2008/909/GAI.

Si è, in altri termini, accolta l'idea che la sede di specifica regolamentazione dei singoli apparati di adattamento normativo interno non può che continuare a ritrovarsi in leggi speciali, mentre il codice deve apprestare un nucleo comune di fondamentali regole procedurali, in sé coerenti con le regole accolte nel sistema di cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e destinate a essere applicate, salvo il caso di espressa, successiva deroga legislativa.

Al comma 1, lettera *d*), numeri 1) e 2), si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. Viene dunque meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguibilità della decisione straniera in Italia, atteso che il controllo sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento è preventivamente effettuato in relazione ai Paesi europei, salva la sussistenza del potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi

particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento [numero 3)].

Sulla base del medesimo principio di mutuo riconoscimento delle decisioni degli Stati membri dell'Unione europea, si stabilisce che l'autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale e che non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria, il riconoscimento della quale sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico [numero 6)].

Infine, ragioni di equità e di sistema impongono la previsione di rimedi idonei a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione [numero 8)].

## Articolo 2.

L'articolo 2 introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero.

La modifica all'articolo 708, prevista al comma 1, muove dalla necessità di predisporre un intervento correttivo della disciplina dei termini previsti dal comma 5 dello stesso articolo per la consegna del soggetto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione favorevole del Ministro della giustizia.

In particolare, in considerazione del disposto del comma 6, in base al quale l'estradando deve essere rimesso in libertà qualora la consegna non avvenga entro il termine previsto, a legislazione vigente la liberazione medesima deve ritenersi vincolata anche quando la mancata consegna sia dipesa non dall'inerzia dell'autorità politica, ma dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte della giurisdizione amministrativa.



Sul punto, la Suprema Corte di cassazione ha rilevato che la sospensione adottata in sede giurisdizionale determina il dovere, a carico dell'autorità giudiziaria, di porre in libertà l'estradando che sia stato sottoposto a misure coercitive, anche se non si determina — antecedentemente alla pronuncia definitiva da parte del giudice amministrativo — alcun effetto caducatorio del decreto ministeriale (con la conseguenza, in caso di rigetto del ricorso, che lo stesso può essere posto nuovamente in esecuzione); d'altra parte, la Corte ha chiarito che tali effetti si determinano anche in presenza delle cause di sospensione della consegna specificamente indicate dall'articolo 709 dello stesso codice, non essendo ipotizzabile una proroga del provvedimento coercitivo in assenza di un'espressa disposizione che la consenta (Cassazione, sezione VI, sentenza n. 12677 del 27 marzo 2007; Cassazione, sezione VI, sentenza n. 46478 del 30 novembre 2004).

L'intervento normativo è dunque volto a risolvere la lacuna normativa, espressamente segnalata dalla Suprema Corte, me-

dante la modifica del comma 5 dell'articolo 708, prevedendo un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo.

Coerentemente, l'articolo 2, al comma 2, interviene sull'articolo 714 del codice di procedura penale, inserendo il comma 4-*bis* e prevedendo uno specifico termine massimo di durata delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale (tematica anche evidenziata dalla citata sentenza n. 12677 del 2007).

#### Articolo 3.

La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.

#### Articolo 4.

La norma prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

Il disegno di legge di delega è teso a introdurre misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina processuale in materia di assistenza giudiziaria ai fini di giustizia penale, in materia di estradizione, di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero, di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero riguardanti il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive; al riguardo, si segnala che il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I relativi adempimenti, già previsti dall'attuale impianto normativo, attuativo di direttive europee e delle convenzioni di cooperazione giudiziaria in materia penale con gli altri Stati, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle singole leggi di ratifica e potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, allo scopo utilizzando le ordinarie disponibilità del capitolo 1380 «Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale capitolo sono infatti confluite le risorse contenute nelle coperture finanziarie delle leggi di ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali di seguito indicati:

Accordo tra Italia e Albania sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla legge 11 luglio 2003, n. 204;

Trattato di estradizione tra Italia e Perù, reso esecutivo dalla legge 3 maggio 2004, n. 135;

Accordo tra Italia e Moldavia per l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, reso esecutivo dalla legge 12 novembre 2009, n. 174;

Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina, reso esecutivo dalla legge 3 dicembre 2009, n. 188;

Accordo tra Italia e Hong Kong concernente la mutua assistenza in materia penale, reso esecutivo dalla legge 13 maggio 2010, n. 80;

Trattato tra Italia e Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 2010, n. 93;

Accordo tra Italia e Albania in materia di estradizione, reso esecutivo dalla legge 14 giugno 2011, n. 97;

Accordo tra Italia e India sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla legge 26 ottobre 2012, n. 183;

Accordo tra Italia ed Egitto sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla legge 7 febbraio 2013, n. 14.

Per maggiore completezza e per un maggior beneficio, si osserva che il disegno di legge di delega trova fondamento naturale nell'unanime riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata che ha esteso il suo raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato.

Costituisce quindi urgente priorità di azione la modifica di questo settore del codice di procedura penale anche in vista della ratifica di molte convenzioni internazionali, il cui scopo è stato quello di dare un segno assolutamente tangibile di una sempre maggiore volontà di cooperazione internazionale nel contrasto dei fenomeni criminali.

Ciò premesso, data l'eccessiva laboriosità delle prassi applicative del sistema italiano nell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolte di prove (rogatorie passive), occorre attuare e valorizzare il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando, nel contempo, la trattazione immediata delle rogatorie urgenti.

A tal fine il Ministro della giustizia può decidere in maniera affermativa o negativa, nel caso vengano esplicitati gli ambiti del suo potere di intervento, di dare corso o di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

Unitamente a questa attività, ne vengono disciplinate ulteriori che vanno dall'estensione dell'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, se compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri, alla disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza, alla possibilità di costituire squadre investigative comuni o alla previsione di una specifica forma di assistenza giudiziaria che consente il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi.

Per quanto concerne, invece, il principio che prevede misure per la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali [articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 9)], si segnala che, in ragione dei presumibili casi isolati che potranno verificarsi, è possibile ritenere che gli eventuali oneri a carico dello Stato, stimati di modesta entità, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie disponibilità del capitolo 1312 « Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione » iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo si osserva che la previsione di idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea [articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 8)] risponde a principi di equità e di mutuo riconoscimento, con effetti di sostanziale neutralità dal punto di vista finanziario.

Ad ogni buon fine si rappresenta che in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, potranno essere evidenziati gli ulteriori elementi di dettaglio utili a suffragare l'invarianza finanziaria prescritta all'arti-



colo 3 del provvedimento; purtuttavia, in considerazione della complessità della materia trattata, qualora dall'adozione di uno o più decreti attuativi derivassero nuovi o maggiori oneri non compensati nel loro ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge di delega, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La riforma trae origine dal riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità, specie quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato, anche sfruttando tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

La modifica di questo settore del codice di procedura penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di molte convenzioni internazionali, finalizzate a rafforzare la cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminali sovranazionali.

Le modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale rispondono, inoltre, all'esigenza di colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La vigente disciplina è contenuta negli articoli da 696 a 746 del libro XI del codice di procedura penale.

La ricognizione del quadro normativo e delle prassi applicative conduce a ritenere che il sistema italiano di disciplina delle rogatorie cosiddette passive, e cioè dell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove, sia troppo complesso e farraginoso.

Pertanto, si ritiene necessario valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti.

È previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.

Con riferimento all'istituto dell'extradizione, sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all'estero senza garanzia giurisdizionale (salvo considerare l'esigenza di disciplinare procedure semplificate in caso di consenso dell'avente diritto), la proposta di riforma muove dalla riconosciuta esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri.

Nel quadro di una più generale opera di semplificazione e di snellimento della relativa procedura, senza, tuttavia, prescindere dall'esigenza di rafforzamento delle garanzie difensive, viene modifi-

cato il procedimento dell'extradizione per l'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le rispettive autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione informativa, nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge conferisce delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

*9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Si richiama il punto 10).

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge contiene una delega al Governo per apportare modifiche alle disposizioni vigenti del libro XI del codice di procedura penale.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Si richiama il punto 3).

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento contiene una delega al Governo per apportare modifiche alle disposizioni vigenti del libro XI del codice di procedura penale. I decreti legislativi delegati dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, termine che si ritiene congruo ai fini dell'espletamento dell'iter normativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1. — CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La riforma trae origine dal riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria, a fronte di una criminalità, specie quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato, anche sfruttando tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

La modifica di questo settore del codice di procedura penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di molte convenzioni internazionali, finalizzate, appunto, a rafforzare la cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminali sovranazionali.

Le modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale rispondono, inoltre, all'esigenza di colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La disciplina vigente è contenuta negli articoli da 696 a 746 del libro XI del codice di procedura penale. La ricognizione del quadro normativo e delle prassi applicative conduce a ritenere che il sistema italiano di disciplina delle rogatorie cosiddette passive, e cioè dell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolta di prove, sia troppo complesso e farraginoso.

Pertanto, si ritiene necessario valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti.

È previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.

Con riferimento all'istituto dell'estradizione, sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all'estero senza garanzia giurisdizionale (salvo considerare l'esigenza di disciplinare procedure semplificate in caso di consenso dell'avente diritto), la proposta di riforma muove dalla riconosciuta esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri.

Nel quadro di una più generale opera di semplificazione e di snellimento della relativa procedura, senza, tuttavia, prescindere dalla esigenza di rafforzamento delle garanzie difensive, viene modificato il procedimento dell'estradizione per l'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le rispettive



autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione informativa, nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo a breve termine dell'intervento normativo risulta essere quello di semplificare e di velocizzare le procedure di assistenza giudiziaria (rogatorie) e di estradizione.

Nel medio e lungo periodo, le modifiche consentiranno una maggiore cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati e, di conseguenza, rafforzeranno gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali, potenziando, inoltre, la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).*

L'indicatore sarà dato dall'aumento dei procedimenti di rogatorie internazionali e di estradizione.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Risultano destinatari delle disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati a svolgere attività di indagine su iniziativa o su delega del magistrato. Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale nelle vesti di imputato, condannato e ricercato.

SEZIONE 2. — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

Le modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale rispondono all'esigenza di colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Il disegno di legge si avvale dei risultati della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2006, presieduta dal professore Giuseppe Riccio, ordinario di procedura penale presso l'università degli studi «Federico II» di Napoli e composta da magistrati, avvocati e professori universitari. Ha tenuto, altresì, conto dei lavori svolti dalla Commissione ministeriale di studio incaricata di provvedere allo studio e alla redazione di schemi di testi normativi per l'adeguamento della vigente normativa agli atti internazionali concernenti l'Italia in materia processuale penale, nonché allo studio dei necessari aggiornamenti del libro XI del codice di

procedura penale, istituita con decreto ministeriale 30 luglio 1999 e presieduta dal dottor Giuseppe La Greca, consigliere della Corte di cassazione.

Non si è ritenuto di effettuare consultazioni esterne all'amministrazione della giustizia tenuto conto della peculiarità della materia.

### SEZIONE 3. — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa stante la necessità di intervenire per semplificare e accelerare le procedure di assistenza giudiziaria (rogatorie) e di estradizione e, di conseguenza, rafforzare gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali, potenziando, inoltre, la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia. Inoltre, il mancato intervento lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.

### SEZIONE 4. — OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Nel merito non sono state valutate opzioni alternative in quanto l'intervento ha tenuto conto dei lavori specialistici di cui alla sezione 2 e, comunque, nel corso della predisposizione dei decreti legislativi attuativi si potranno valutare le opzioni alternative di merito nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega.

Per le parti di immediata attuazione non sono state valutate opzioni alternative in quanto, com'è emerso dai lavori di cui alla sezione 2, le norme di modifica garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### SEZIONE 5. — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

*A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento migliora il sistema di cooperazione giudiziaria nel settore penale nel rispetto delle garanzie processuali. L'intervento non presenta svantaggi.

*B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'intervento non introduce oneri informativi e nuovi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

*D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni le stesse hanno garantito l'idoneità delle loro strutture ad assorbire l'impatto delle nuove norme senza ulteriori oneri.

#### SEZIONE 6. — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

A fronte dei fenomeni criminali transnazionali, in grado di violare la sicurezza e i diritti delle persone che ne sono vittime e di minacciare, altresì, la creazione di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che rappresenta uno degli obiettivi dell'Unione europea, l'intervento normativo è in grado di rafforzare gli strumenti di cooperazione, aumentando la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale.

#### SEZIONE 7. — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO.

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati requiranti e giudicanti, le Forze di polizia e i vertici del Ministero della giustizia.

*B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito *web* del Ministero della giustizia.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno attuati dal Ministero della giustizia attraverso le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Sono previsti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, meccanismi di correzione e di integrazione dei decreti emanati.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.*

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR, nella quale sarà verificato il numero dei procedimenti aventi ad oggetto richieste di assistenza giudiziaria e di estradizione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## CAPO I

## DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

## ART. 1.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che

secondo la legge dello Stato non possano svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorra l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiersi in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiersi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;

6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerga l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;

7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;

8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e di periti possa aver luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;



9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;

10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;

11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e con modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;

12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di un altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;

13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;

*b) in materia di estradizione:*

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compro-

mettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;

2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'extradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'extradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;

3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'extradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di un altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;

4) prevedere che la rinuncia dell'estradata alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;

5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;

6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'extradizione sia computata ad ogni effetto processuale;

7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'extradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;

8) prevedere che nell'extradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di una persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradata per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;

9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;

c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:

1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;

2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;

d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:

1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con

le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;

2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguirsi nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;

3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;

4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;

5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;

6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea

anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia richiesto dall'autorità di un altro Stato membro dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di un altro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;

8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per esprimere il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

## CAPO II

### MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### ART. 2.

*(Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).*

1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia



stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi ».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

##### ART. 3.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

##### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 2,00



\*17PDL0027900\*